



AVVISO PUBBLICO INTEGRATIVO CON RIAPERTURA DEI TERMINI

per la copertura dei posti residui, vacanti o non attivati relativi al contingente originario di n. 79 Tirocini di Inclusione Sociale già programmati dall’Ambito Territoriale Sociale di Polistena, nonché per l’attivazione di ulteriori n. 13 Tirocini di Inclusione Sociale aggiuntivi.

ATTIVITÀ A VALERE SULLA “QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ”

CUP QSFP 2024: I21H26000050001 – CUP QSFP 2025: I21H26000060001

PREMESSA

- Il Comune di Polistena è Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Polistena, comprendente i Comuni di Anoaia, Candidoni, Cinquefrondi, Feroletto della Chiesa, Galatro, Giffone, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucco, Polistena, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà e Serrata.
- Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, istituito dall’art. 1, comma 386, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, finanzia interventi e servizi sociali finalizzati al rafforzamento della presa in carico, del progetto personalizzato e dei percorsi di inclusione sociale delle persone e dei nuclei familiari in condizione di vulnerabilità.
- Le Linee guida ministeriali per l’impiego della Quota Servizi Fondo Povertà, comprese quelle relative al triennio 2024-2026 e le Linee guida riferite alle annualità pregresse applicabili, ricomprendono i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione tra gli interventi attivabili a favore di persone prese in carico dal Servizio Sociale Professionale e/o dai servizi sanitari competenti, qualora il Tirocinio di Inclusione Sociale risulti appropriato rispetto al bisogno individuale rilevato e agli obiettivi del progetto personalizzato.
- La Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale di Polistena, con atto di indirizzo del 22 aprile 2024, ha espresso indirizzo favorevole all’attivazione dei Tirocini di Inclusione Sociale quale strumento di inclusione, autonomia, riabilitazione e accompagnamento sociale, non configurabile come ordinaria misura di sostegno al reddito né come rapporto di lavoro.
- Con precedenti determinazioni del Comune Capofila sono stati approvati l’Avviso pubblico, il modello di domanda, le riaperture dei termini, le graduatorie, gli atti di attivazione, proroga, scorrimento e gestione dei Tirocini di Inclusione Sociale, nei limiti delle risorse disponibili della Quota Servizi Fondo Povertà.
- A seguito di rinunce, decadenze, mancata attivazione di alcuni tirocini, esaurimento o insufficienza delle graduatorie utili per taluni Comuni dell’Ambito, nonché della necessità di assicurare continuità e rafforzamento agli interventi di inclusione sociale, l’Ambito Territoriale Sociale di Polistena intende procedere alla copertura dei posti residui, vacanti o non attivati nell’ambito del contingente originario di n. 79 Tirocini di Inclusione Sociale già programmati.
- La Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale di Polistena, con atto di indirizzo del 1° aprile 2026, ha inoltre espresso la volontà di incrementare la misura mediante l’attivazione di ulteriori n. 13 Tirocini di Inclusione Sociale aggiuntivi, per la durata massima di 12 mesi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, dalla programmazione sociale di Ambito, dalle risorse disponibili e dalla sostenibilità dei relativi progetti personalizzati.



- Il presente Avviso ha natura di Avviso pubblico integrativo con riapertura dei termini, in quanto è finalizzato sia alla copertura dei posti residui, vacanti o non attivati relativi ai n. 79 Tirocini di Inclusione Sociale già programmati, sia all'incremento del contingente mediante l'attivazione di ulteriori n. 13 Tirocini di Inclusione Sociale aggiuntivi.
- L'utilizzo delle risorse afferenti alle annualità QSFP 2024 e 2025 resta subordinato alla verifica della destinazione delle risorse, della disponibilità residua effettiva, della corretta imputazione contabile, dei termini di utilizzo e rendicontazione, nonché all'adozione dei necessari atti di impegno, rimodulazione o conferma della copertura finanziaria.
- Gli importi eventualmente previsti per altri interventi di Ambito non costituiscono automaticamente copertura del presente Avviso, salvo espresso atto di destinazione, rimodulazione o imputazione contabile adottato dall'Amministrazione competente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per l'attivazione, lo scorrimento, la sostituzione e l'incremento dei Tirocini di Inclusione Sociale di cui al presente Avviso, si fa riferimento al seguente quadro normativo e programmatico:

- Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 38, 97, 117 e 118, quarto comma;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo, partecipazione, motivazione, comunicazione dei motivi ostativi, accesso agli atti e autotutela;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli artt. 107, 109, 147-bis, 151, 183 e 191;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge regionale Calabria 26 novembre 2003, n. 23, recante disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386, istitutiva del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
- D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, con particolare riferimento all'art. 7, comma 1, lett. d), in materia di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà;
- D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro;
- D.M. Lavoro n. 154 del 13 dicembre 2023, per quanto rilevante in relazione all'individuazione delle condizioni di svantaggio;
- D.M. Lavoro n. 160 del 29 dicembre 2023, recante Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico sociale integrata e il progetto personalizzato;
- D.M. Lavoro n. 104 del 24 giugno 2024, recante Linee di indirizzo aggiornate sugli elementi fondanti la presa in carico sociale integrata e il progetto personalizzato per la valutazione delle condizioni di svantaggio, quale aggiornamento e integrazione delle Linee di indirizzo approvate con D.M. n. 160/2023.
- Linee guida ministeriali per l'impiego della Quota Servizi Fondo Povertà e della Quota Povertà Estrema, annualità 2024-2026, nonché Linee guida relative alle annualità pregresse applicabili e documentazione ministeriale di monitoraggio e rendicontazione;
- Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015, recante Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;



- D.G.R. Calabria n. 472 del 29 ottobre 2018 e D.D.G. Regione Calabria n. 1527 del 12 febbraio 2019, recanti recepimento e principi applicativi regionali in materia di Tirocini di Inclusione Sociale;
- D.D.G. Regione Calabria n. 11940 del 24 agosto 2023, di modifica dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato A al D.D.G. n. 1527/2019, in tema di proroga o ripetizione dei Tirocini di Inclusione Sociale oltre il limite ordinario, previa attestazione della necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di dichiarazioni sostitutive, controlli, decadenza dai benefici e responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in materia di protezione dei dati personali;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Legge 6 novembre 2012, n. 190, e PIAO vigente dell'Ente, con riferimento agli obblighi di trasparenza, prevenzione della corruzione e pubblicazione degli atti;
- atti di programmazione sociale nazionale, regionale e di Ambito applicabili alle annualità di riferimento;
- determinazioni, deliberazioni, verbali della Conferenza dei Sindaci e ulteriori atti amministrativi adottati dal Comune Capofila e dall'Ambito Territoriale Sociale di Polistena in relazione alla programmazione, attivazione, proroga, scorrimento e rendicontazione dei Tirocini di Inclusione Sociale.

Per quanto non espressamente richiamato, si rinvia alla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 1 – FINALITÀ E DURATA DELLA MISURA ATTIVATA

1. Con il presente Avviso Pubblico integrativo, l'ATS di Polistena intende procedere alla riapertura dei termini per la formulazione e/o integrazione dell'elenco dei tirocinanti, al fine di coprire i posti residui, vacanti o non attivati relativi al contingente originario di n. 79 Tirocini di Inclusione Sociale già programmati dall'Ambito Territoriale Sociale di Polistena, nonché di attivare ulteriori n. 13 Tirocini di Inclusione Sociale aggiuntivi. I tirocini oggetto del presente Avviso sono complessivamente n. 25, di cui n. 12 posti residui e n. 13 posti aggiuntivi, nell'ambito del contingente complessivo aggiornato di n. 92 Tirocini di Inclusione Sociale programmati.
2. I Tirocini di Inclusione Sociale — TIS — previsti dal Progetto sono finalizzati a favorire l'inclusione sociale, l'autonomia e l'accompagnamento delle persone che si trovino in condizioni di maggiore criticità e vulnerabilità, tra quelle prese in carico dal Servizio Sociale Professionale comunale e/o dai servizi competenti, beneficiarie di ADI e/o SFL ove compatibile con la disciplina applicabile, ovvero in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo art. 3.
3. I benefici economici concessi con il presente Avviso sono subordinati all'effettiva durata del tirocinio svolto dal tirocinante.
4. I Tirocini di Inclusione Sociale avranno una durata di 12 mesi. In presenza di eventuali risorse aggiuntive e/o di economie derivanti dalla mancata attivazione di tirocini, dalla rinuncia, decadenza o fuoriuscita dalla platea degli aventi diritto di soggetti che abbiano, nel frattempo, trovato un'occupazione, raggiunto i limiti di età o siano incorsi in altre cause di decadenza dal Progetto, l'Amministrazione potrà disporre l'attivazione di ulteriori tirocini di inclusione sociale, fino a concorrenza della disponibilità finanziaria, ovvero la proroga o rimodulazione delle attività



previste per i tirocinanti già avviati alla misura, nel rispetto della normativa applicabile e della disponibilità delle risorse assegnate.

5. L'indennità monetaria mensile, riconosciuta a titolo di rimborso forfettario omnicomprensivo connesso alla partecipazione alle attività di tirocinio di inclusione sociale, è calcolata secondo i criteri stabiliti al successivo art. 9 ed è finalizzata a sostenere la partecipazione del tirocinante al percorso di inclusione. Essa è corrisposta a fronte della partecipazione alle attività previste dal Progetto personalizzato, secondo le modalità e le condizioni indicate nel presente Avviso.

ART. 2 – RISORSE FINANZIARIE

1. Gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico integrativo sono finanziati con risorse a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà — annualità 2024 e 2025, nonché su eventuali ulteriori risorse disponibili e ammissibili, per un importo complessivo pari a € 137.500,00.
2. L'utilizzo delle predette risorse avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di contrasto alla povertà e inclusione sociale, del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà vigente, nonché delle Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi e della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà — annualità 2024-2026, pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e degli ulteriori atti, note, FAQ, indicazioni operative e disposizioni ministeriali applicabili in materia di programmazione, gestione, ammissibilità della spesa, monitoraggio e rendicontazione.
3. L'importo complessivo di € 137.500,00 è calcolato sulla base dell'indennità mensile prevista di € 450,00 per 12 mensilità, cui si aggiunge una quota forfettaria pari a € 100,00 per ciascun tirocinante, destinata a far fronte alle spese di attivazione, assicurazione e agli ulteriori oneri connessi alla realizzazione dei tirocini.
4. Le risorse di cui al presente articolo consentono l'attivazione di un numero massimo complessivo di n. 25 Tirocini di Inclusione Sociale, per una durata pari a 12 mesi, secondo le modalità previste dal presente Avviso Pubblico, dalle eventuali convenzioni con i soggetti ospitanti e dai relativi Progetti personalizzati.
5. L'attivazione dei tirocini, nonché l'erogazione delle relative indennità, resta subordinata alla verifica dell'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie, alla regolare assunzione dei relativi impegni di spesa, alla coerenza con la programmazione dell'Ambito Territoriale Sociale e al rispetto della normativa vigente, delle Linee Guida ministeriali applicabili, delle condizioni di ammissibilità e rendicontazione della spesa, nonché delle ulteriori condizioni previste dal presente Avviso Pubblico.

ART. 3 – DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO

1. L'elenco dei tirocinanti ammessi alla misura sarà composto da un numero massimo di n. 25 beneficiari, da avviare ai Tirocini di Inclusione Sociale secondo le modalità previste dal presente Avviso Pubblico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. Possono presentare domanda di partecipazione alla misura dei Tirocini di Inclusione Sociale i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico, risultino in possesso, a pena di inammissibilità, dei seguenti requisiti:
 - a. essere residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Polistena;



- b. avere un'età compresa tra i 18 anni compiuti e i 64 anni, fermo restando il possesso di capacità lavorative e relazionali, anche limitate, compatibili con lo svolgimento del tirocinio;
- c. appartenere a un nucleo familiare beneficiario di Assegno di Inclusione — ADI, ovvero trovarsi in condizioni di disagio economico assimilabili, secondo quanto previsto dalle Linee Guida ministeriali per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà applicabili;
- d. essere preso in carico dal Servizio Sociale Professionale comunale e/o dai servizi sociosanitari competenti, ovvero impegnarsi, ove previsto, alla sottoscrizione del Patto per l'Inclusione Sociale — PaIS o del relativo Progetto personalizzato, secondo la disciplina applicabile alla specifica condizione del beneficiario;
- e. non svolgere attività lavorativa incompatibile con la partecipazione al tirocinio di inclusione sociale e con il relativo Progetto personalizzato;
- f. non essere contemporaneamente inserito in altri progetti lavorativi, formativi, tirocini, borse lavoro o misure analoghe incompatibili con la presente misura o finanziate con risorse pubbliche aventi la medesima finalità;
- g. non essere incorso in provvedimenti di decadenza, revoca o esclusione da precedenti progetti di inclusione sociale, lavorativa o formativa per gravi inadempimenti, ove debitamente accertati dall'Amministrazione competente;
- h. non beneficiare di altre indennità, contributi o misure economiche incompatibili con la partecipazione al tirocinio di inclusione sociale o tali da determinare duplicazione del finanziamento pubblico per la medesima finalità.

3. Possono altresì presentare domanda, ai sensi delle Linee Guida ministeriali per l'impiego della Quota Servizi e della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà — annualità 2024-2026, i soggetti appartenenti a nuclei familiari o gli individui che si trovino in condizioni di disagio sociale ed economico, in possesso di attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 10.140,00, per i quali sussista una presa in carico sociale e/o sociosanitaria da parte dei servizi competenti e per i quali il tirocinio di inclusione sociale sia valutato quale intervento appropriato nell'ambito del Progetto personalizzato.

4. Ai fini del presente Avviso, per “presa in carico sociale” si intende la funzione esercitata dal Servizio Sociale Professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, finalizzati all'individuazione di percorsi di accompagnamento verso l'autonomia, secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo ministeriali vigenti in materia di presa in carico sociale integrata e progetto personalizzato.

5. L'istanza di partecipazione è riservata a un solo componente per ciascun nucleo familiare, al fine di garantire la più ampia distribuzione della misura tra i nuclei in condizione di vulnerabilità.

6. I requisiti prescritti dovranno essere autodichiarati dal soggetto interessato all'atto della presentazione della domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con riserva di accertamento da parte dell'Amministrazione, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto. Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà, previa adozione di motivato provvedimento, la decadenza dai benefici eventualmente concessi, ferme restando le responsabilità penali previste dalla normativa vigente.

7. L'indennità monetaria mensile connessa alla misura dei Tirocini di Inclusione Sociale sarà riconosciuta esclusivamente ai tirocinanti effettivamente individuati e avviati alla misura, secondo le



modalità di cui al successivo art. 9, nei limiti della durata effettiva del tirocinio, della partecipazione alle attività previste dal Progetto personalizzato e delle risorse disponibili.

ART. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 del presente Avviso Pubblico dovranno presentare il “Modello di domanda – Tirocini di Inclusione Sociale” — Allegato A — presso il Comune di Polistena, entro e non oltre il giorno 5 giugno 2026, secondo una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Polistena, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;
- invio tramite posta elettronica certificata — PEC — all’indirizzo: protocollo@pec.comune.polistena.rc.it.

2. In caso di invio tramite PEC, la domanda e la relativa documentazione allegata dovranno essere trasmesse, preferibilmente, in un unico file in formato PDF. Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione, farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dai sistemi informatici ufficiali.

3. Il Comune di Polistena è sollevato da ogni responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito della domanda derivante da malfunzionamenti degli strumenti informatici utilizzati dal richiedente, da errori nell’indicazione dell’indirizzo PEC, da incompletezza della documentazione trasmessa o da cause comunque imputabili al richiedente.

4. Il “Modello di domanda – Tirocini di Inclusione Sociale”, a pena di inammissibilità, dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal candidato.

5. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista nell’Allegato A e, in particolare:

- a. copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- b. copia dell’attestazione ISEE ordinario del nucleo familiare del richiedente, in corso di validità;
- c. per i cittadini di Paesi terzi, copia del permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero ricevuta di richiesta di rinnovo dello stesso, oppure carta di soggiorno in corso di validità.

6. Ai fini della verifica dei requisiti dichiarati, la composizione del nucleo familiare risultante dall’attestazione ISEE dovrà essere coerente con la situazione anagrafica del richiedente, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di ISEE.

7. Non saranno ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo, prive della sottoscrizione del richiedente, incomplete degli elementi essenziali richiesti o pervenute oltre il termine previsto.

8. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni documentali, chiarimenti e/o ulteriori informazioni ritenute utili ai fini dell’istruttoria e della valutazione delle istanze regolarmente pervenute entro i termini stabiliti.

9. Le domande pervenute oltre il termine del 5 giugno 2026 non saranno considerate ai fini della prima formulazione dell’elenco dei tirocinanti. Le stesse potranno essere istruite successivamente, secondo l’ordine cronologico di presentazione e con modalità “a sportello”, esclusivamente in caso di mancata copertura del numero dei posti programmati dal presente Avviso ovvero in caso di



sopravvenuta disponibilità di posti, derivante da rinunce, decadenze, mancata attivazione dei tirocini o ulteriori economie disponibili.

ART. 5 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI AMMISSIBILI AI TIROCINI DI INCLUSIONE

1. L'ATS di Polistena, mediante apposita Commissione di valutazione nominata secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli atti organizzativi dell'Ente, provvederà a verificare, in capo a ciascun richiedente, il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente Avviso Pubblico, di cui al precedente art. 3.

2. La Commissione, all'esito della verifica di ammissibilità delle domande pervenute, procederà alla formazione dell'elenco dei richiedenti ammissibili alla misura dei Tirocini di Inclusione Sociale, nei limiti del numero massimo di n. 25 beneficiari programmati dal presente Avviso Pubblico e delle risorse finanziarie disponibili.

3. L'elenco sarà formato sulla base del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente, secondo i seguenti criteri:

- a. ordinamento in senso crescente del valore ISEE, dal valore più basso al valore più alto;
- b. in caso di parità di valore ISEE, sarà data priorità al candidato di età anagrafica maggiore;
- c. in caso di ulteriore parità, sarà data priorità alla domanda acquisita per prima al protocollo del Comune Capofila dell'ATS di Polistena.

4. L'inserimento nell'elenco dei beneficiari ammissibili non costituisce, di per sé, diritto automatico all'attivazione del tirocinio, che resta subordinata alla verifica della permanenza dei requisiti, alla disponibilità delle risorse finanziarie, all'individuazione del soggetto ospitante, alla sottoscrizione della documentazione prevista e alla definizione del relativo Progetto personalizzato, secondo quanto previsto dal presente Avviso e dalle Linee Guida ministeriali applicabili.

5. Le eventuali domande pervenute oltre il termine stabilito dal presente Avviso potranno essere istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, con modalità "a sportello", esclusivamente in caso di mancata copertura del numero dei posti programmati o di sopravvenuta disponibilità di posti, anche a seguito di rinunce, decadenze, mancata attivazione dei tirocini o ulteriori economie disponibili.

ART. 6 – AMMISSIBILITÀ ED ESITI DELLE DOMANDE

1. L'ATS di Polistena provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti per ciascuna domanda pervenuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente Avviso Pubblico e, in particolare, dal precedente art. 5.

2. Saranno ritenute ammissibili le domande che risultino:

- a. presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 3;
- b. presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti dal precedente art. 4;
- c. complete in tutte le parti essenziali;
- d. debitamente sottoscritte dal richiedente;



e. corredate dalla documentazione richiesta dall'Avviso Pubblico e dal relativo Allegato A.

3. L'Amministrazione provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune Capofila dell'ATS di Polistena dell'elenco dei soggetti ammessi, dei soggetti non ammessi e degli eventuali soggetti collocati in posizione utile o non utile rispetto al numero dei posti disponibili, mediante indicazione del numero di protocollo dell'istanza o di altro codice identificativo, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

4. L'Amministrazione potrà richiedere chiarimenti, integrazioni documentali o elementi istruttori ulteriori, ove necessari ai fini della verifica dei requisiti dichiarati e della corretta valutazione dell'istanza, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

5. L'attivazione dei tirocini avverrà a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà – annualità 2024 e 2025, nel rispetto delle Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi e della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà – annualità 2024-2026, delle indicazioni ministeriali applicabili, della normativa regionale in materia di Tirocini di Inclusione Sociale, nonché delle condizioni previste dal presente Avviso Pubblico.

ART. 7 – SCELTA DEL SOGGETTO OSPITANTE E RIPARTO TERRITORIALE

1. I soggetti idonei e ammissibili saranno convocati dai Servizi Sociali dell'ATS di Polistena secondo l'ordine di collocazione nell'elenco formato ai sensi dell'art. 5 del presente Avviso.

2. I beneficiari collocati in posizione utile potranno esprimere una preferenza in ordine alla sede di svolgimento del tirocinio, ove siano disponibili più soggetti ospitanti idonei. L'assegnazione definitiva sarà comunque disposta dall'ATS di Polistena, tenuto conto della posizione nell'elenco, della disponibilità dei soggetti ospitanti, della coerenza tra le attività proposte e il Progetto personalizzato, delle condizioni personali e sociali del beneficiario, nonché delle esigenze organizzative e territoriali della misura.

3. I Tirocini di Inclusione Sociale oggetto del presente Avviso sono ripartiti tra i Comuni dell'Ambito come da seguente prospetto:

Comune	N. TIS programmati	N. TIS residui	N. TIS aggiuntivi	N. TIS aggiornati da coprire
Anoa	4	0	1	1
Candidoni	2	0	1	1
Cinquefrondi	12	3	1	4
Feroletto della Chiesa	3	0	1	1
Galatro	3	0	1	1
Giffone	3	1	1	2
Laureana di Borrello	9	1	1	2
Maropati	3	0	1	1
Melicucco	10	5	1	6
Polistena	20	2	1	3
San Giorgio Morgeto	6	0	1	1
San Pietro di Caridà	2	0	1	1
Serrata	2	0	1	1



Comune	N. TIS programmati	N. TIS residui	N. TIS aggiuntivi	N. TIS aggiornati da coprire
TOTALE	79	12	13	25

Clausola di scorrimento dell'elenco e incremento dei tirocini

4. Resta salva la facoltà dell'Ambito Territoriale Sociale di Polistena di procedere, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie derivanti da economie di progetto, rinunce, decadenze, mancata attivazione di tirocini programmati, ovvero da eventuali ulteriori assegnazioni a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà, all'attivazione di ulteriori Tirocini di Inclusione Sociale rispetto al numero inizialmente previsto dal presente Avviso.

5. L'eventuale incremento del numero dei tirocini sarà disposto mediante scorrimento dell'elenco dei soggetti idonei e ammissibili, formato secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente Avviso, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle condizioni di ammissibilità della spesa.

6. Lo scorrimento dell'elenco non determina, in capo ai soggetti collocati in posizione utile, un diritto automatico all'attivazione del tirocinio, restando quest'ultima subordinata alla permanenza dei requisiti, alla disponibilità delle risorse, all'individuazione del soggetto ospitante, alla sottoscrizione della documentazione prevista e alla definizione del relativo Progetto personalizzato.

7. L'Amministrazione si riserva altresì la possibilità di procedere alla rimodulazione della distribuzione territoriale dei tirocini tra i Comuni dell'Ambito, tenuto conto delle disponibilità manifestate dai soggetti ospitanti, delle caratteristiche dei beneficiari, delle esigenze organizzative e progettuali rilevate in fase di attuazione della misura, nonché della coerenza con i relativi Progetti personalizzati.

ART. 8 – PROGETTO PERSONALIZZATO

1. Il Progetto personalizzato rappresenta lo strumento principale attraverso il quale si definisce il percorso individuale di inclusione sociale, autonomia e accompagnamento della persona beneficiaria, in coerenza con la presa in carico effettuata dal Servizio Sociale Professionale e/o dai servizi sociosanitari competenti. Esso è predisposto nel rispetto della disciplina regionale in materia di Tirocini di Inclusione Sociale, di cui al D.D.G. Regione Calabria n. 1527 del 12/02/2019, adottato in attuazione della D.G.R. n. 472 del 29/10/2018, nonché delle Linee Guida ministeriali applicabili in materia di utilizzo della Quota Servizi del Fondo Povertà.

2. Il Progetto personalizzato sarà definito in sede di colloquio con il Servizio Sociale Professionale, tenendo conto della condizione personale, familiare e sociale del beneficiario, delle sue capacità relazionali e operative, degli obiettivi di inclusione e autonomia, nonché della compatibilità delle attività previste con il contesto del soggetto ospitante.

3. Il Progetto personalizzato dovrà specificare, in particolare:

- a. gli obiettivi del percorso di inclusione sociale;
- b. le attività assegnate al tirocinante presso il soggetto ospitante;
- c. il ruolo e i compiti del tirocinante;



- d. la sede di svolgimento del tirocinio;
 - e. la durata del tirocinio e l'articolazione oraria giornaliera, settimanale e mensile;
 - f. il nominativo del tutor/referente del soggetto ospitante e del referente del soggetto promotore o del Servizio Sociale;
 - g. le modalità di monitoraggio, verifica delle presenze e valutazione dell'andamento del percorso;
 - h. le eventuali misure di accompagnamento, supporto o adattamento ritenute necessarie in relazione alla specifica condizione del beneficiario.
- 4.** Le attività indicate nel Progetto personalizzato costituiscono la base per il monitoraggio del percorso e per la raccolta delle evidenze documentali relative all'esperienza svolta dal tirocinante, anche ai fini della predisposizione del Dossier individuale e dell'eventuale attestazione finale delle attività realizzate.
- 5.** Il Dossier individuale potrà contenere ogni documentazione utile a comprovare l'effettivo svolgimento delle attività e i risultati conseguiti, quali, a titolo esemplificativo, relazioni dei tutor, report periodici, verbali, registri presenze, evidenze delle attività svolte, annotazioni sul percorso e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'esperienza.
- 6.** Al termine del tirocinio, ove ne ricorrano le condizioni, potrà essere rilasciata al tirocinante apposita attestazione dell'attività svolta, secondo quanto previsto dalla disciplina regionale applicabile e dalla documentazione progettuale.
- 7.** Il Progetto personalizzato costituisce requisito essenziale per l'attivazione e la partecipazione del beneficiario al Tirocinio di Inclusione Sociale. La presa visione, l'accettazione e la sottoscrizione del Progetto da parte del tirocinante, del soggetto promotore, del soggetto ospitante e degli altri soggetti eventualmente coinvolti costituiscono condizione necessaria per l'avvio del tirocinio.
- 8.** La mancata sottoscrizione del Progetto personalizzato da parte del beneficiario comporta la non attivazione del tirocinio ovvero la decadenza dall'eventuale assegnazione, previa comunicazione dell'Amministrazione competente.
- 9.** Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Progetto personalizzato, l'assenza ingiustificata, il rifiuto delle attività concordate o il comportamento incompatibile con la prosecuzione del percorso potranno comportare la sospensione, la rimodulazione o la decadenza dalla misura, previa contestazione degli inadempimenti, valutazione del Servizio Sociale Professionale e adozione di motivato provvedimento da parte dell'Amministrazione competente.
- 10.** Il tirocinio potrà essere interrotto anticipatamente in caso di gravi inadempimenti del tirocinante, del soggetto ospitante o degli altri soggetti coinvolti, ovvero qualora venga meno la coerenza del percorso con gli obiettivi di inclusione sociale previsti dal Progetto personalizzato.

ART. 9 – INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

- 1.** Ai beneficiari effettivamente avviati alle attività di Tirocinio di Inclusione Sociale, individuati secondo le modalità previste dal presente Avviso Pubblico e dal relativo Progetto personalizzato, sarà riconosciuta un'indennità monetaria mensile, a titolo di rimborso forfettario onnicomprensivo connesso alla partecipazione alle attività di inclusione sociale previste dal tirocinio.
- 2.** L'indennità monetaria mensile è finalizzata a sostenere la partecipazione del tirocinante al percorso di inclusione sociale e autonomia e non costituisce retribuzione, né corrispettivo di attività lavorativa.



Essa è corrisposta a fronte della regolare partecipazione alle attività previste dal Progetto personalizzato, nel rispetto del monte ore mensile ivi indicato.

3. L'ammontare dell'indennità monetaria riconosciuta al tirocinante è pari a € 450,00 lordi mensili, per una durata massima di 12 mesi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e della durata effettiva del tirocinio.

4. L'indennità mensile è corrisposta per intero al tirocinante che abbia svolto almeno il 70% del monte ore previsto per il mese solare di riferimento, così come definito nel Progetto personalizzato di cui al precedente art. 8 del presente Avviso Pubblico.

5. Qualora il tirocinante non abbia svolto almeno il 70% del monte ore mensile previsto, l'indennità potrà essere ridotta in misura proporzionale alle ore di tirocinio effettivamente svolte, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o altro grave, motivato e documentato impedimento oggettivo, tempestivamente comunicato al Responsabile/Referente del Progetto e al soggetto ospitante.

6. Il monte ore mensile di tirocinio dovrà essere svolto secondo l'articolazione prevista nel Progetto personalizzato, con un impegno giornaliero di norma non inferiore a 3 ore consecutive e per un numero di giornate coerente con gli obiettivi del percorso. Il Progetto potrà prevedere una diversa articolazione oraria, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di Tirocini di Inclusione Sociale e, comunque, nei limiti del monte ore mensile stabilito nel Progetto personalizzato.

7. Le presenze del tirocinante dovranno essere documentate mediante apposito registro o foglio presenze, sottoscritto dal tirocinante e validato dal tutor/referente del soggetto ospitante. La liquidazione dell'indennità mensile è subordinata alla verifica delle presenze, alla regolarità dello svolgimento delle attività e alla permanenza delle condizioni previste dal presente Avviso e dal Progetto personalizzato.

8. In nessun caso il Tirocinio di Inclusione Sociale svolto presso le strutture ospitanti potrà essere inteso come attività lavorativa. Esso non costituisce rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo con il soggetto ospitante, con il Comune capofila, con i Comuni dell'Ambito o con altri soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'attuazione della misura, né determina diritti o aspettative in ordine all'accesso ai ruoli dell'Amministrazione comunale o degli altri soggetti coinvolti.

ART. 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ MENSILE SPETTANTE

1. L'indennità di partecipazione di cui al precedente art. 9 sarà erogata con cadenza mensile, previa verifica dell'effettivo svolgimento delle attività previste dal Progetto personalizzato e della regolare attestazione delle presenze riferite al mese solare di competenza.

2. L'indennità sarà corrisposta per intero al tirocinante che abbia svolto almeno il 70% del monte ore mensile previsto nel Progetto personalizzato. Qualora la partecipazione sia inferiore alla predetta soglia, l'indennità potrà essere ridotta in misura proporzionale alle ore effettivamente svolte, secondo quanto previsto dal precedente art. 9.

3. La liquidazione dell'indennità è subordinata alla trasmissione e verifica del registro presenze o di altra documentazione attestante l'effettiva partecipazione del tirocinante alle attività, debitamente sottoscritta dal tirocinante e validata dal tutor/referente del soggetto ospitante.



4. L'erogazione dell'indennità avverrà mediante strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, secondo una delle seguenti modalità:

- a. accredito su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al tirocinante, comunicato all'atto della sottoscrizione del Progetto personalizzato;
- b. accredito su carta prepagata dotata di codice IBAN, intestata o cointestata al tirocinante;
- c. altre modalità di pagamento ammesse dalla normativa vigente, purché idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e la riconducibilità del pagamento al beneficiario.

5. Il tirocinante è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle coordinate bancarie o degli strumenti di pagamento indicati. L'Amministrazione non risponde di eventuali ritardi o mancati accrediti derivanti da dati incompleti, inesatti o non aggiornati forniti dal beneficiario.

ART. 11 – DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA

1. L'Amministrazione, nel rispetto della Legge n. 241/1990 e previa valutazione degli elementi istruttori acquisiti, potrà procedere all'adozione del provvedimento di revoca o decadenza dal beneficio concesso nell'ambito della misura dei Tirocini di Inclusione Sociale di cui al presente Avviso Pubblico nei seguenti casi:

- a. qualora il tirocinante, senza giustificato motivo, impedimento oggettivo documentato o preventiva comunicazione al soggetto ospitante e al Responsabile/Referente del Progetto, non si presenti nei giorni e negli orari previsti dal Progetto personalizzato per un periodo superiore a 7 giorni consecutivi nell'arco del medesimo mese solare di riferimento;
- b. qualora il tirocinante, per due mensilità consecutive, non abbia svolto almeno il 70% del monte ore mensile previsto dal Progetto personalizzato, senza giustificato motivo, impedimento oggettivo documentato o preventiva comunicazione al soggetto ospitante e al Responsabile/Referente del Progetto;
- c. qualora il tirocinante rifiuti di partecipare alle attività previste nel Progetto personalizzato, dallo stesso condiviso e sottoscritto, senza giustificata e, ove necessario, documentata motivazione;
- d. qualora il tirocinante tenga comportamenti incompatibili con la prosecuzione del percorso di inclusione sociale, con il regolare svolgimento delle attività o con il rispetto delle regole organizzative e di sicurezza del soggetto ospitante;
- e. in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico;
- f. in tutti i casi in cui il tirocinante non rispetti gli obblighi di cui al successivo art. 12 del presente Avviso Pubblico.

2. Prima dell'adozione del provvedimento di revoca o decadenza, l'Amministrazione potrà procedere alla contestazione degli inadempimenti rilevati, assegnando al tirocinante un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, chiarimenti o documentazione giustificativa, salvo i casi di particolare gravità o urgenza adeguatamente motivati.

3. Qualora la revoca o la decadenza intervenga successivamente all'erogazione dell'indennità monetaria mensile, il tirocinante sarà tenuto alla restituzione, totale o parziale, delle somme eventualmente percepite indebitamente, previa verifica dell'effettiva spettanza delle stesse in relazione alle ore di tirocinio effettivamente svolte e documentate.



4. Il provvedimento di revoca o decadenza dovrà essere motivato e comporterà l'interruzione del tirocinio, l'esclusione dalla misura e la cancellazione dall'elenco dei tirocinanti ammessi, fatti salvi gli eventuali effetti già maturati in relazione alle attività regolarmente svolte.
5. In caso di rinuncia alla misura dei Tirocini di Inclusione Sociale e/o all'indennità economica ad essa associata, il tirocinante è tenuto a trasmettere apposita comunicazione formale scritta all'Amministrazione, corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La rinuncia produce effetti dalla data di acquisizione della comunicazione al protocollo dell'Ente, salvo diversa data indicata nella comunicazione stessa e accettata dall'Amministrazione.
6. A seguito della rinuncia, l'Amministrazione procederà alla presa d'atto della stessa e alla conseguente interruzione del tirocinio, con eventuale liquidazione dell'indennità spettante per le attività effettivamente svolte e regolarmente documentate fino alla data di cessazione.
7. Non è ammessa la sospensione unilaterale del tirocinio da parte del beneficiario. Eventuali sospensioni temporanee potranno essere autorizzate o disposte dall'Amministrazione, previa valutazione del Servizio Sociale Professionale e del soggetto ospitante, in presenza di comprovati motivi di malattia, infortunio, maternità, gravi esigenze familiari o altri impedimenti oggettivi documentati, nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni previste dal Progetto personalizzato.
8. Durante il periodo di sospensione autorizzata non è dovuta l'indennità di partecipazione, salvo diversa previsione espressamente ammessa dalla normativa applicabile e motivata nel relativo provvedimento. Il periodo di sospensione potrà comportare la rimodulazione del Progetto personalizzato, nei limiti delle risorse disponibili e della durata massima consentita dalla normativa vigente.

ART. 12 – OBBLIGHI E ULTERIORI DIRITTI DEI TIROCINANTI

Il tirocinante per il quale sia stato predisposto e avviato un Progetto personalizzato è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

1. partecipare alle attività progettuali o alle altre attività di inclusione sociale alle quali è stato assegnato e/o convocato, secondo diligenza e nel rispetto dei principi di correttezza, responsabilità e buona condotta;
2. firmare quotidianamente il registro presenze per le ore di effettiva partecipazione;
3. attenersi alle indicazioni fornite dal tutor/referente della struttura ospitante, coerenti con il Progetto personalizzato, osservando gli orari e il calendario ivi previsti;
4. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
5. mantenere la dovuta riservatezza, sia durante sia dopo lo svolgimento delle attività di tirocinio connesse al Progetto personalizzato, con particolare riguardo a dati, informazioni, procedimenti amministrativi e processi organizzativi dei quali venga a conoscenza nel corso dell'esperienza;
6. in caso di malattia o impedimento, trasmettere tempestiva comunicazione al soggetto ospitante e al Responsabile/Referente del Progetto, producendo idonea documentazione ove richiesta.

**ART. 13 – GARANZIE ASSICURATIVE**

1. Il Tirocinio di Inclusione Sociale è attivato nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle disposizioni regionali applicabili in materia di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.
2. Per ciascun tirocinante dovranno essere garantite idonee coperture assicurative contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla convenzione, dal Progetto personalizzato e dalla disciplina regionale vigente.
3. In caso di incidente, infortunio o altro evento dannoso occorso durante lo svolgimento del Tirocinio di Inclusione Sociale, nell'ambito delle attività previste dal Progetto personalizzato, il soggetto ospitante è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione e al soggetto promotore, nonché a effettuare le segnalazioni e denunce agli istituti assicurativi competenti, entro i termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, fermi restando gli ulteriori obblighi di denuncia, comunicazione e collaborazione previsti dalla disciplina applicabile.
4. Gli oneri relativi alle coperture assicurative e agli adempimenti in materia di sicurezza sono posti a carico del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante, secondo quanto stabilito nella convenzione e negli atti attuativi della misura, nel rispetto della normativa vigente e delle risorse disponibili.
5. Il soggetto ospitante è tenuto a garantire che le attività affidate al tirocinante siano coerenti con il Progetto personalizzato, compatibili con le sue condizioni personali e svolte in ambienti idonei e sicuri, assicurando altresì l'informazione, l'eventuale formazione e ogni misura necessaria alla tutela della salute e sicurezza del tirocinante.
6. Il tirocinante è tenuto a rispettare le disposizioni organizzative, comportamentali e di sicurezza impartite dal soggetto ospitante, dal tutor/referente e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del Progetto personalizzato.
7. Il soggetto ospitante cura la rilevazione delle presenze del tirocinante mediante apposito registro o foglio presenze, da trasmettere all'ATS di Polistena secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione ai fini del monitoraggio del percorso e della liquidazione dell'indennità.
8. Resta fermo che il Tirocinio di Inclusione Sociale non costituisce rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e non comporta l'instaurazione di alcun rapporto lavorativo con il soggetto ospitante, con il Comune capofila, con i Comuni dell'Ambito o con altri soggetti coinvolti nell'attuazione della misura.

ART. 14 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento e con provvedimento motivato, di revocare, modificare, sospendere o annullare in tutto o in parte il presente Avviso Pubblico, ove se ne ravvisi la necessità per ragioni di pubblico interesse, per sopravvenute disposizioni normative o amministrative, per esigenze organizzative o per indisponibilità delle risorse finanziarie.
2. La presentazione dell'istanza comporta l'accettazione integrale di quanto previsto nel presente Avviso Pubblico e il rispetto delle norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia, alle quali si rinvia espressamente.



ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Antonietta Dominello – tel. 0966 939653 / 0966 939642 – e-mail: antonietta.dominello@comune.polistena.rc.it, servizi.sociali@comune.polistena.rc.it.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Avviso restano ferme le ordinarie forme di tutela previste dall'ordinamento dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di Tirocini di Inclusione Sociale, alla disciplina della Quota Servizi del Fondo Povertà applicabile alle annualità 2024 e 2025, alle Linee Guida ministeriali per l'impiego della Quota Servizi e della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà — annualità 2024-2026, nonché agli atti di programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione adottati dall'Ambito Territoriale Sociale di Polistena.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Polistena, in qualità di Comune Capofila dell'ATS di Polistena, esclusivamente per le finalità connesse all'istruttoria delle domande, alla formazione dell'elenco, all'attivazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei Tirocini di Inclusione Sociale di cui al presente Avviso.
2. Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali, informatiche e telematiche, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
3. Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune Capofila e potrà essere pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni appartenenti all'ATS di Polistena. Gli elenchi degli ammessi e non ammessi saranno pubblicati mediante numero di protocollo dell'istanza o altro codice identificativo, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 19 – INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio dell'ATS di Polistena tramite tel. 0966 939653 / 0966 939642 – e-mail: servizi.sociali@comune.polistena.rc.it.

Allegato al presente Avviso:

- Modello di domanda (All. A).

**La Responsabile dell'Ufficio di Piano ATS Polistena
Dott.ssa Antonietta Dominello**